

**Commento alla revisione dell'ordinanza sullo
stato civile (OSC)**

Progetto del 28.10.2009

Ottobre 2009

Ad art. 1 Circondari dello stato civile

Titolo marginale: è stata stralciata l'indicazione sul tasso d'occupazione, perché non si tratta di definirlo ma di determinare le condizioni per i circondari dello stato civile.

Capoverso 4: la disposizione è stata spostata nell'articolo 1a capoverso 1.

Capoverso 5: la disposizione concernente il trasferimento di sede di un ufficio è stata spostata all'articolo 1a capoverso 2.

Ad art. 1a Sede e locali amministrativi degli uffici

Capoverso 1: libertà organizzativa dei Cantoni. Complemento della disposizione spostata dall'articolo 1 capoverso 4 concernente la sede di un ufficio dello stato civile speciale. Per quest'ultimo è possibile designare una sede propria oppure insediarlo presso la sede di un ufficio dello stato civile ordinario o dell'autorità di vigilanza. Non è necessario istituire un ufficio dello stato civile speciale, e i suoi compiti possono essere assegnati a tutti gli uffici dello stato civile ordinari (art. 2 cpv. 3).

Capoverso 2: corrisponde alla disposizione dell'attuale articolo 1 capoverso 5.

Capoverso 3: è la base legale per le strutture organizzative vigenti. Si tratta di locali ordinari che fanno parte dei locali dell'ufficio dello stato civile e sono a gratuita disposizione delle coppie. Riguardo all'uso vale la parità tra matrimonio e unione domestica registrata.

Capoverso 4: l'uso di altri locali (più gradevoli) che comportano spese e non fanno parte dei locali dell'ufficio dello stato civile, ma che tuttavia sono a sua disposizione in base a uno specifico programma di utilizzo, è soggetto all'autorizzazione dell'autorità di vigilanza. L'autorità di vigilanza esamina se il locale è adatto allo scopo, disciplina le modalità e garantisce che l'uso non sia condizionato all'acquisto di altre prestazioni. Inoltre, il locale va messo a disposizione di tutte le coppie alle stesse condizioni. Deve essere garantito il carattere pubblico della cerimonia. La legge non consente la celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni domestiche nella natura e in un veicolo fermo o in movimento.

Le costituzioni di unioni domestiche registrate e i matrimoni celebrati in locali privati, istituti, ospedali e prigioni non sono interessati dal disciplinamento ai sensi del capoverso 4, se gli interessati non possono abbandonare il loro luogo di soggiorno per motivi di salute o per altre ragioni sostenibili (cfr. art. 70 cpv. 2 e art. 75i cpv. 2).

Ad art. 3 Lingua ufficiale

Capoverso 4: la traduzione è obbligatoria soltanto in casi motivati. L'attributo «certificata» è cancellata, perché non garantisce la qualità della traduzione. Se il testo del documento è voluminoso (p. es. una sentenza di divorzio), è sufficiente una traduzione parziale. La traduzione è solo obbligatoria se sussiste il rischio che una parte del documento determinante per lo stato civile possa essere fraintesa. Non è necessario autenticare la firma del traduttore (p. es. da parte di un funzionario della rappresentanza svizzera all'estero).

Capoverso 5: è incluso nella nuova formulazione del capoverso 4.

Ad art. 4 Ufficiale dello stato civile

Capoverso 3: è stata cancellata la disposizione sull'ammissione di attestati equipollenti per l'esercizio della professione, dal momento che non sono noti certificati equipollenti. Alcuni cicli di corsi cantonali per il personale comunale, che finora prevedevano un modulo in materia di stato civile, sono stati modificati. In virtù del capoverso 1, i Cantoni assegnano a ogni circondario dello stato civile il numero necessario di ufficiali dello stato civile e ne designano il responsabile. Anche il responsabile deve disporre di conoscenze specialistiche ed essere in grado di espletare la funzione di ufficiale dello stato civile.

Capoverso 4: chi non dispone dell'attestato professionale dovrà conseguirlo; tale obbligo va specificato nella decisione d'assunzione. Il termine entro il quale va conseguito l'attestato corrisponde per lo meno al periodo di pratica indicato nel regolamento d'esame, il quale costituisce una condizione per l'iscrizione agli esami. Un periodo di pratica più lungo può essere motivato in determinati casi (grado di occupazione ridotto, esame bocciato ecc.). La proroga del periodo di pratica compete all'autorità di vigilanza, che tiene conto dello stato della formazione e degli obiettivi (p. es. frequentare corsi di ripetizione, ripetere l'esame). Un termine lungo senza condizioni controllabili cela il rischio che i collaboratori specializzati lascino il lavoro prima di aver conseguito l'attestato professionale di ufficiale dello stato civile conformemente al contratto d'assunzione. Per questo motivo viene sancito l'obbligo della formazione pratica, che insieme a quella teorica parallela all'attività professionale conduce alla maturità necessaria a sostenere l'esame, a meno che tali condizioni non risultino automaticamente dalla struttura organizzativa dell'ufficio dello stato civile. Si rinuncia a fissare un termine minimo, che non inizia a decorrere con ogni nuovo posto assunto all'interno dello stato civile. Non viene nemmeno limitato il numero di proroghe, poiché i rispettivi motivi possono essere molteplici (formazione pratica insufficiente, nessuna offerta di esame, ripetizione dell'esame, malattia ecc.).

Capoverso 4^{bis}: la normativa consente l'impiego mirato di collaboratori in formazione come ufficiali dello stato civile in un settore parziale (funzione), sotto la direzione del responsabile dell'ufficio dello stato civile (p. es. certificazione interna).

Ad art. 5 Rappresentanze svizzere all'estero

Capoverso 1: enumerazione modificata dei compiti (lettere b e c). In occasione della ricezione della dichiarazione concernente il riconoscimento (lettera d), la rappresentanza svizzera legalmente non agisce più in vece dell'ufficiale dello stato civile, ma di propria competenza (cfr. art. 11 cpv. 6). Il compito della rappresentanza è invece agevolato, poiché sarà disponibile un modulo per la ricezione della dichiarazione. Non si tratta di un compito supplementare. L'ottenimento del certificato di capacità al matrimonio per la celebrazione di un matrimonio all'estero e degli atti di stato civile in Svizzera non incide fortemente sulla mole di lavoro, per cui non è più menzionato esplicitamente; l'enumerazione non è esaustiva.

Capoverso 2: la notificazione viene effettuata in particolare in occasione della trasmissione della dichiarazione secondo l'articolo 98 capoverso 3 CC o dell'articolo 5 capoverso 3 LUD per avviare la procedura preparatoria al matrimonio o la procedura preliminare alla registrazione dell'unione domestica in Svizzera oppure in occasione della trasmissione di un atto di matrimonio estero o di un certificato di unione domestica registrata in vista del riconoscimento (art. 32 cpv. 1 LDIP) o della documentazione successiva (art. 23) in Svizzera.

Tale obbligo corrisponde alle differenti prassi attuate dalle rappresentanze svizzere all'estero. Per maggiore semplicità i fatti, i dubbi e le osservazioni vanno comunicati soltanto all'autorità di vigilanza in materia di stato civile; quest'ultima li trasmette, assieme alla sua decisione, alla competente autorità cantonale in materia d'immigrazione (spesso di un altro Cantone). Dopo l'entrata in vigore delle disposizioni del 1° gennaio 2008 in materia di lotta contro le unioni domestiche e i matrimoni costituiti allo scopo di eludere il diritto degli stranieri, le autorità di vigilanza in materia di stato civile e gli uffici dello stato civile devono poter contare sulle segnalazioni e sulla collaborazione delle rappresentanze (cfr. art. 74a e 75m OSC nonché art. 82 cpv. 2 e 3 OASA). È fatto salvo l'ulteriore obbligo di collaborare a un procedimento in corso su richiesta esplicita del servizio dello stato civile.

Capoverso 2: i compiti delle rappresentanze svizzere all'estero si limitano alla collaborazione in materia di stato civile. Le rappresentanze non tengono registri dello stato civile e di conseguenza non procedono più alle documentazioni, le quali, dall'introduzione del sistema di documentazione Infostar, competono esclusivamente agli uffici dello stato civile.

Ad art. 6a Registri dello stato civile

Specificare la terminologia facilita la comunicazione esterna dell'ufficio dello stato civile ed evita equivoci da parte delle autorità e dei cittadini. Permette anche di usare un linguaggio specialistico chiaro per la prassi e la formazione all'interno dell'ufficio dello stato civile.

Ad art. 8 Dati

Il numero personale assegnato automaticamente dal sistema non ha alcuna funzione al di fuori dello stato civile. Si tratta di un numero del sistema in virtù dell'articolo 8 lettera a numero 1 che non va menzionato esplicitamente. La denominazione esplicita «numero d'identificazione personale» può dare adito a equivoci presso le autorità o privati. Nel frattempo il numero d'assicurato funge da «numero d'identificazione personale».

Ad art. 11 Riconoscimento

Capoverso 4: i rappresentanti legali devono comprovare la propria identità. L'ufficio dello stato civile controlla se i genitori esercitano l'autorità parentale. Le firme vanno autenticate.

Capoverso 5: l'ufficiale dello stato civile documenta senza indugio la dichiarazione concernente il riconoscimento presso il circondario dello stato civile in cui è stata ricevuta (art. 21 cpv. 1). Se il riconoscimento è stato effettuato dinanzi al tribunale o per disposizione a causa di morte, il documento è inoltrato all'ufficio dello stato civile cui compete la documentazione (art. 21 cpv. 2); non è necessario menzionare tale fatto in questa sede. È possibile effettuare anche altri atti amministrativi al di fuori dei locali amministrativi. Si rinuncia ad elencare le condizioni.

Ad art. 15 Principi

Capoverso 1: vieta il rilevamento di dati sullo stato civile che potrebbero conferire una doppia identità a una persona (questo pericolo sussiste quando è effettuato un nuovo rilevamento in base al diritto transitorio in particolare in occasione del rilevamento dei dati sullo stato civile secondo l'articolo 15a cpv. 2).

Capoverso 2: indica le condizioni per la documentazione degli eventi e determina le eccezioni delle condizioni.

Capoverso 3: l'ordine cronologico dei dati personali è obbligatorio. Se non è rispettato dovrà essere corretto a posteriori.

Capoverso 4: base legale per la documentazione dei rapporti familiari che finora emergevano dai registri delle famiglie.

Capoverso 5: l'aggiornamento è automatico e in casi eccezionali avviene nell'operazione persona con la funzione «nuova iscrizione». La tenuta dei dati attuali corrisponde alla tenuta dei registri delle famiglie.

Ad art. 15a Rilevamento nel registro dello stato civile

Capoverso 1: principio che stabilisce il momento del rilevamento della persona come presupposto per l'elaborazione dei dati. Tale principio vale anche per cittadini nati all'estero (documentazione successiva della nascita documentata all'estero).

Capoverso 2: agli stranieri che non sono nati in Svizzera è applicato un disciplinamento d'eccezione. Il rilevamento è obbligatorio al più tardi quando va documentato un evento (art. 15 cpv. 2). Può essere effettuato prima ad esempio in occasione della presentazione della domanda di naturalizzazione.

Capoverso 3: menziona esplicitamente la possibilità di registrare i dati dello stato civile non ancora documentati sulla base di una dichiarazione. Se i dati sono controversi è necessario che questi ultimi siano accertati giudizialmente (art. 42 CC).

Capoverso 4: se in occasione della documentazione della nascita nonché del riconoscimento mancano i documenti necessari e la collaborazione in virtù del capoverso 3 è insufficiente, si deve temporaneamente rinunciare al rilevamento completo dei dati sullo stato civile dei genitori. La documentazione della filiazione entro un termine utile costituisce un interesse prioritario del figlio. È fatto salvo il completamento successivo dei dati sullo stato civile dei genitori conformemente al capoverso 6.

Capoverso 5: in casi motivati l'interesse a documentare la morte entro un termine utile prevale sulla completezza dei dati dello stato civile. È fatto salvo il completamento dei dati di cui al capoverso 6.

Capoverso 6: i dati di una persona incompleti vanno aggiornati senza indugio, non appena questi ultimi sono comprovati mediante documenti. La collaborazione da parte dell'autorità di vigilanza non è obbligatoria. Il completamento dei dati non si ripercuote su eventi documentati in precedenza.

Indicazione: il trasferimento dei dati dal registro delle famiglie (rilevamento retroattivo) non costituisce un rilevamento, ma un cambiamento di registro disciplinato dalle disposizioni transitorie (art. 93).

Ad art. 16 Esame

Capoverso 6: non è necessario comprovare con documenti i dati personali disponibili nel sistema (art. 16 cpv. 4). Questa disposizione è applicata sia agli Svizzeri sia agli stranieri. Non occorre produrre documenti esteri se i dati in questione sono disponibili.

La collaborazione dell'autorità di vigilanza è sensata soltanto per la documentazione dello stato civile (rilevamento degli stranieri, art. 15a), perché in tale caso va anche comprovata l'autenticità dei documenti esteri. Inoltre, la documentazione dello stato civile implica il riconoscimento indiretto di tutti gli eventi esteri precedenti.

Il motivo del rilevamento va incluso nell'esame. La documentazione dei dati sullo stato civile (rilevamento) è gratuita, mentre non lo è l'eventuale esame dei documenti presentati per comprovare lo stato civile, a condizione che questo comporti una mole di lavoro eccezionale.

In occasione del rilevamento di uno straniero può essere raccolta una conferma della correttezza gratuita indicando le conseguenze penali di un conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (cfr. art. 16a).

Se i dati non possono essere comprovati con i documenti, è possibile presentare una dichiarazione (art. 41 CC) soggetta a pagamento come base per il rilevamento gratuito. La ricezione della dichiarazione sottostà all'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

Ad art. 16a Conferma della correttezza dei dati

Tale conferma permette di completare i dati o di scoprire dati controversi nei documenti (riguardo alla grafia del nome, in mancanza del certificato che attesta lo stato nubile o celibe, incompletezza dei dati concernenti la località straniera, traslitterazione incerta) in relazione con il rilevamento di uno straniero nel registro dello stato civile. La dichiarazione scritta riguardo allo stato nubile o celibe prevista per la procedura preparatoria al matrimonio o la procedura preliminare alla registrazione dell'unione domestica in virtù dell'art. 98 cpv. 3 CC e art. 5 cpv. 3 LUD equivale alla conferma.

Nella misura in cui è obbligatorio o per lo meno sensato presentare la conferma di correttezza (p. es. per il rilevamento in vista di una naturalizzazione), va verificato anche il rilevamento o il collegamento con familiari già rilevati, in base alle informazioni fornite dall'interessato.

Se i dati sullo stato civile sono disponibili, la conferma serve a esaminare se i dati sono aggiornati (non mancano notificazioni concernenti eventi esteri; art. 39). La conferma della correttezza dei dati va raccolta prima di ogni documentazione da parte di uno Svizzero o di uno straniero se la collaborazione appare possibile, sensata oppure obbligatoria.

La dichiarazione concernente i dati sullo stato civile conformemente all'articolo 41 CC costituisce un atto sostitutivo, che non serve a chiarire dati controversi oppure fatti.

Ad art. 18 Firma

Capoverso 1: è problematico parlare in generale di una «persona tenuta ad apporre la propria firma» (cfr. versione in vigore). La disposizione vigente non si applica ad

esempio a domande (art. 30 cpv. 2 CC) e dichiarazioni (art. 12) concernenti il cognome dopo il matrimonio, a dichiarazioni volte a sottoporre il nome al diritto nazionale (art. 14) e neanche al consenso scritto del rappresentante legale (art. 64 cpv. 2; art. 75c cpv. 2). Se si tratta di una documentazione, il dichiarante e la persona preposta alla documentazione firmano *uno acto*. Se si tratta di un'autenticazione della firma, il dichiarante deve presentarsi di persona per comprovare la sua identità. Se la firma del dichiarante è depositata, l'autenticazione può essere effettuata senza che l'interessato si presenti di persona (confronto delle firme).

Oltre che all'ufficio dello stato civile, alcune dichiarazioni possono essere presentate anche a una rappresentanza svizzera all'estero o, in via eccezionale, a un'altra persona preposta alla documentazione dello stato civile in Svizzera o all'estero. Se è necessaria la previa autenticazione della firma, l'interessato è tenuto a presentarsi di persona.

La disposizione non si applica soltanto agli ufficiali dello stato civile, ma anche ai collaboratori delle rappresentanze svizzere all'estero.

Capoverso 2: corrisponde alla disposizione vigente.

Ad art. 18a Autenticazione

Capoverso 1: corrisponde al previgente articolo 18 capoverso 3, esteso alle rappresentanze svizzere all'estero.

Capoverso 2: la prassi viene codificata esplicitamente.

Capoverso 3: costituisce la base per la richiesta concernente l'autenticazione della firma in casi eccezionali da parte di una persona preposta alla documentazione dello stato civile straniera o svizzera, se l'interessato non può presentarsi di persona all'ufficio dello stato civile oppure alla rappresentanza svizzera all'estero. Inoltre, in occasione della verifica dell'autenticità di un documento estero, è possibile richiedere l'autenticazione da parte dell'autorità estera competente (postilla).

Ad art. 19a Errori

Si tratta di un principio generale per la documentazione (3° Capitolo, Sezione 1). Con la soppressione dei registri delle famiglie viene a cadere il controllo reciproco e sistematico degli ufficiali dello stato civile. La garanzia della qualità e il principio della veridicità dei registri sottostanno a una base legale esplicita. Vi è l'obbligo di correggere errori fondati su distrazioni ed equivoci (art. 43 CC).

Ad art. 20 Nascita

La normativa corrisponde alla prassi vigente e alle disposizioni vigenti sino al 30 giugno 2004.

Ad art. 20a Morte

La normativa corrisponde alla prassi vigente e alle disposizioni vigenti sino al 30 giugno 2004.

Ad art. 20b Casi di nascita e di morte speciali

Capoverso 1: indica la normativa esplicita applicata a questi casi speciali.

Capoverso 2: sino al 31 dicembre 1999, la morte in Svizzera di un cittadino svizzero o straniero scomparso ritenuta certa in base alle circostanze (se la persona è rimasta sepolta oppure è annegata, mentre la scomparsa senza alcuna notizia non è ritenuta una prova certa) andava documentata nel luogo in cui era avvenuta, per decisione dell'autorità di vigilanza, anche se il cadavere non era stato rinvenuto. Da allora compete al giudice accertare la morte (art. 34 e art. 42 CC). Tuttavia, la morte constatata da una sentenza (art. 40 cpv. 1 lett. a) non va documentata dall'ufficio dello stato civile presso la sede dell'autorità giudiziaria cui va indirizzata la comunicazione (art. 43 cpv. 1), ma nel luogo in cui è avvenuta in Svizzera, conformemente all'articolo 20b capoverso 1.

Capoverso 3: sino al 31 dicembre 1999, la nascita o la morte all'estero di uno Svizzero per la quale non era stato presentato alcun atto di stato civile, ma che poteva essere documentata a sufficienza veniva iscritta nel registro delle nascite del luogo di attinenza per decisione dell'autorità cantonale di vigilanza (art. 71 e art. 87 cpv. 1 vOSC). Da allora in questi casi l'accertamento della nascita o della morte compete esclusivamente al giudice (art. 34 e 42 CC). L'evento di stato civile va documentato presso la sede dell'autorità giudiziaria; si rinuncia alla competenza del luogo di attinenza. Considerata l'estrema rarità di tale caso, si rinuncia a disciplinare la documentazione sulla base di una sentenza giudiziaria constatante un matrimonio celebrato all'estero (art. 40 cpv. 1 lett. b, perché gli interessati sostengono di non poter presentare un atto di matrimonio), anche se sino al 31 dicembre 1999 tale competenza era disciplinata (art. 95 cpv. 1 vOSC).

Ad art. 21 Matrimoni e ricezione di dichiarazioni

Capoverso 1: disciplina la competenza per la documentazione concernente la conferma del matrimonio eseguito (art. 70 cpv. 1), la ricezione della dichiarazione concernente la costituzione dell'unione domestica registrata (art. 75i cpv. 1), la ricezione della dichiarazione concernente il riconoscimento della paternità (art. 11) e la ricezione della dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio (art. 13 cpv. 5).

Capoverso 2: disciplina la competenza per la documentazione, se la dichiarazione è stata raccolta all'estero.

Capoverso 3: disciplina la competenza per la documentazione, se la dichiarazione è avvenuta dinanzi al tribunale o nel testamento.

Capoverso 4: la dichiarazione di cui all'articolo 41 CC è sempre raccolta in occasione del rilevamento della persona (art. 15a cpv. 2). È quindi sensato trasferire la competenza all'ufficio dello stato civile che rileva la persona nel registro dello stato civile.

Indicazione: l'elenco nel capoverso 3 vigente non è coerente. Le dichiarazioni conformi alle lettere a e c sono documentate soltanto indirettamente. La competenza per la ricezione di tali dichiarazioni è disciplinata nel quadro della procedura (art. 12 cpv. 2; art. 14 cpv. 2). Va disciplinata soltanto la documentazione delle dichiarazioni raccolte all'estero e concernenti il riconoscimento e il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio (art. 13 cpv. 2). La normativa attuale è incoerente (rimando all'art. 17 cpv. 1 nell'art. 21 cpv. 3 lett. d).

Ad art. 23 Decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile

Rubrica e capoverso 1: terminologia conforme all'articolo 32 capoverso 1 LDIP.

Capoverso 2: la normativa vigente è incompleta. La disposizione corrisponde a una direttiva vigente non sancita al livello adeguato. Gli obblighi di comunicazione ufficiali sono disciplinati al Capitolo 6. Un rimando non è quindi necessario

Capoverso 3: la comunicazione viene effettuata in occasione della procedura per il riconoscimento o il rifiuto di riconoscere il matrimonio o l'unione domestica registrata nel diritto svizzero, sulla base di fatti e osservazioni proprie e possibili accertamenti effettuati insieme a quelli da parte della rappresentanza svizzera all'estero (art. 5).

Capoverso 4: la possibilità di disciplinare le competenze sul piano cantonale è menzionata all'articolo 2 (ufficio dello stato civile speciale).

Ad art. 26 Nomi di località

Rubrica: adeguamento alla terminologia dell'ordinanza del 21 maggio 2008 sui nomi geografici (ONGeo).

Lettera a: nella misura in cui si tratta del rilevamento di luoghi dell'evento in Svizzera, la disposizione fa riferimento all'articolo 3 lettera c ONGeo. È determinante l'elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera, allestito, gestito e pubblicato dall'Ufficio federale di statistica (art. 19 cpv. 1 lett. b ONGeo). I nomi ufficiali dei Comuni sono vincolanti per le autorità (art. 19 cpv. 3 ONGeo).

Lettera b: in casi speciali (territorio politicamente autonomo di uno Stato che in termini di superficie è molto più grande oppure attribuzione controversa di un territorio a uno Stato), il nome dello Stato può essere sostituito indicando un territorio delimitabile a livello internazionale, il cui nome è usuale. L'Ufficio dello stato civile disciplina i casi speciali in una circolare. I nomi di località straniere sono considerati soltanto supplementi.

Ad art. 29 Da parte delle autorità dello stato civile

Capoverso 1: la precisazione dei fatti sgrava la normativa sulle competenze in materia di rettificazione (direttive). La disposizione dell'attuale capoverso 2 non viene applicata nella prassi. *De facto* l'autorità di vigilanza competente decide anche in merito alle modifiche successive da effettuare in altri Cantoni.

Capoverso 2: corrisponde alle direttive vigenti. Talvolta manca in particolare la prova esaustiva per la documentazione di dati sullo stato civile di cittadini stranieri. L'ufficio dello stato civile competente secondo le istruzioni è tenuto a completare i dati senza la collaborazione dell'autorità di vigilanza, purché non siano determinanti per l'evento.

Capoverso 3: corrisponde alle direttive vigenti e, per analogia, alla situazione giuridica vigente sino al 30 giugno 2004 (art. 55 vOSC), esplicitamente trasposta al nuovo sistema di documentazione.

Ad art. 34 Nascita

La norma vigente è poco chiara e non permette di denunciare chi non ha adempiuto all'obbligo di notificazione (art. 35 cpv. 3). L'elenco esaustivo colma tale lacuna e attribuisce chiaramente le competenze. Corrisponde essenzialmente alla normativa in vigore sino al 30 giugno 2004 (art. 61 vOSC). L'obbligo di notificazione in caso di ritrovamento di un trovato è disciplinato all'articolo 38 capoverso 1.

Capoverso 3: corrisponde alla norma vigente.

Capoverso 4: corrisponde alla norma vigente sino al 30 giugno 2004.

Ad art. 34a Morte

Cfr. commento relativo all'articolo 34.

Ad art. 35 Autorità competente, forma per la notificazione

Capoverso 4: corrisponde alla normativa vigente. Precisazione giuridica concernente la responsabilità.

Ad art. 39 Decisioni e documenti esteri

Capoverso 1: precisazione dell'obbligo di notificazione vigente. Chi possiede la cittadinanza svizzera oppure vive in Svizzera, è tenuto a notificare decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile all'ufficio dello stato civile competente in Svizzera.

Capoverso 2: soltanto chi abita all'estero (svizzeri all'estero) è tenuto a trasmettere i documenti alla rappresentanza svizzera all'estero, affinché quest'ultima possa fornire informazioni e inoltrare i documenti alle pertinenti autorità svizzere.

Indicazione: le persone domiciliate in Svizzera (sia cittadini svizzeri, sia stranieri) possono trasmettere i documenti anche direttamente a un servizio amministrativo (prassi diffusa). L'autorità di vigilanza decide se è necessaria una traduzione oppure una verifica dei documenti. In casi motivati la rappresentanza svizzera all'estero competente dispone una verifica soggetta a pagamento. Se si tratta di uno straniero domiciliato in Svizzera, una documentazione successiva nel registro delle persone in virtù di una decisione dell'autorità di vigilanza è obbligatoria soltanto se i dati della persona in questione non sono disponibili nel sistema di documentazione (art. 23 cpv. 2 lett. b).

Ad art. 41 Autorità amministrative

È colmata una lacuna. La comunicazione è obbligatoria se vanno modificati i dati sul possesso della cittadinanza svizzera disponibili nel registro dello stato civile. Se non è necessario modificare i dati controversi, la comunicazione va archiviata come documento giustificativo assieme ai dati esaminati in occasione della procedura d'accertamento.

Ad art. 42 Altri casi

È colmata una lacuna. L'autorità giudiziaria è esplicitamente tenuta a informare se il blocco concerne dati disponibili nei registri dello stato civile (rifiuto di rilasciare atti di stato civile o di fornire informazioni).

Ad art. 43 Autorità competente, forma e termine per la notificazione

Capoverso 1: le disposizioni riguardo all'obbligo di notificazione da parte delle autorità giudiziarie e amministrative e quella concernente la competenza per la documentazione non sono coerenti. L'ufficio dello stato civile nel luogo di domicilio è tenuto a iscrivere le interdizioni e la loro revoca, eventualmente nel luogo di domicilio, se l'interessato non possiede la cittadinanza svizzera. La sentenza constatante la morte emanata nell'ultimo luogo di domicilio va documentata dall'ufficio dello stato civile nel luogo di evento svizzero (art. 20a cpv. 1 e 20b cpv. 2).

Capoverso 4: è colmata una lacuna. Mancava la comunicazione del riconoscimento dinnanzi al giudice. L'autorità tutoria deve essere informata della conclusione del procedimento.

Capoverso 6: la precisazione crea chiarezza. Non si tratta di un'autenticazione ma di un certificato che attesta la conformità tra la copia e il documento firmato dalla persona competente.

Ad art. 44 Segreto d'ufficio

Capoverso 3: il termine di protezione è fissato in conformità all'articolo 11 della legge federale del 26 giugno 1998 sull'archiviazione (RS 152.1). In questo modo è tenuto conto dell'evoluzione generale in atto in tale ambito. La normativa esplicita corrisponde a una richiesta della conferenza degli archivisti di Stato cantonali. Agevola la delimitazione di un accesso senza autorizzazione alle iscrizioni nei registri dello stato civile cartacei (cfr. anche art. 92 cpv. 4 OSC).

Capoverso 4: definisce l'inizio e la fine del termine di protezione che si riferisce anche a documenti giustificativi relativi alle operazioni pertinenti. L'autorizzazione conformemente all'articolo 60 è soltanto necessaria se gli interessati vivono ancora oppure se il loro decesso risale a meno di tre anni fa.

Ad art. 44a Competenza per la divulgazione

Capoverso 1: è colmata una lacuna normativa.

Capoverso 2: corrisponde alle direttive vigenti che precisano la delimitazione del principio di cui al capoverso 2 per un periodo provvisorio.

Ad art. 45 Condizioni per la divulgazione

Capoverso 1: l'indicazione non è più necessaria (per la normativa cfr. il nuovo art. 44a).

Ad art. 46 Blocco della divulgazione

La disposizione complementare crea una base legale più chiara per la decisione dell'autorità di vigilanza concernente il blocco provvisorio della divulgazione nei casi di contenzioso.

Ad art. 46a Blocco dell'uso

Il blocco non significa che i dati non possono essere divulgati. Impedisce soltanto il conseguimento fraudolento di una falsa attestazione. I dati non possono ad esempio essere usati per preparare la celebrazione del matrimonio perché è pendente la documentazione successiva di un matrimonio contratto all'estero che l'interessato tenta di celare ad altre autorità. Il blocco dell'aggiornamento dei dati può rivelarsi anche uno strumento utile nella lotta contro i matrimoni fittizi contratti allo scopo di eludere il diritto straniero.

Ad art. 47 Forma della divulgazione

Capoverso 1: corrisponde al diritto vigente.

Capoverso 2: complemento dell'elenco. Nella prassi attuale vengono rilasciate copie dai registri delle legittimazioni e dei riconoscimenti, perché mancano i moduli. Finora lo scambio d'informazioni orali tra gli uffici dello stato civile e le autorità di vigilanza è stato tollerato senza base legale. Per la corrispondenza con l'Ufficio federale di compensazione (UCC) è stato convenuto uno scambio d'informazioni orale o scritto (fax, e-mail, accertamenti riguardanti il nuovo numero d'assicurato AVS).

Capoverso 4: indica la base legale per il disciplinamento legale concernente la divulgazione di dati personali concedendo l'accesso *on line*. Al contempo è stabilito indirettamente che gli uffici dello stato civile e le autorità di vigilanza possono accedere a dati disponibili nel registro dello stato civile (art. 79 nonché allegato).

Ad art. 48a Momento della divulgazione

Le notificazioni vanno effettuate senza indugio. Tale normativa colma una lacuna.

Ad art. 49 All'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno

Capoverso 1: l'elenco serve a migliorare la comprensione e a chiarire l'obbligo di notificazione. La lettera b «tutte le modifiche concernenti lo stato civile, i nomi e la cittadinanza» si riferisce a tutte le modifiche riguardanti lo stato civile, lo stato di famiglia e la cittadinanza. Tale termine è già stato usato nel registro delle famiglie e non costituisce quindi una novità.

Capoverso 2: il numero d'assicurato è indicato nella comunicazione ufficiale purché l'UCC abbia assegnato il numero nel registro dello stato civile (art. 8a).

Capoverso 3: lo scopo (capoverso 3 previgente) è sostituito dalla forma (cfr. anche art. 52 cpv. 2 e art. 53 cpv. 2).

Ad art. 49a All'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza

Capoverso 1: è colmata una lacuna. La notificazione è eseguita al fine di constatare e documentare in seguito l'eventuale perdita di attinenze comunali.

Capoverso 2: formulazione chiara come all'articolo 49 OSC. Su richiesta dell'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza le comunicazioni sono identiche. La richiesta è gestita nel sistema di documentazione Infostar.

Ad art. 50 All'autorità tutoria

Proposta dell'autorità tutoria. Si tratta di colmare eventuali lacune nell'ambito della comunicazione.

Ad art. 53 All'autorità dell'AVS

Capoverso 1: elenco completo e più chiaro. Per combattere gli abusi nel settore delle assicurazioni sociali, i dati complementari sono comunicati all'UCC.

Capoverso 2: corrisponde alla versione del 1° gennaio 2008.

Ad art. 57 Pubblicazione di fatti di stato civile

Gli eventi di stato civile non sono documentati nel luogo di domicilio dell'interessato. È complicato e non risponde più allo spirito dei tempi chiedere informazioni riguardo a una possibile pubblicazione presso l'ufficio dello stato civile che effettua la documentazione. In occasione della documentazione della nascita e della morte nella maggior parte dei casi manca inoltre il contatto personale con l'interessato.

Stando a un'inchiesta, 18 Cantoni rinunciano a far pubblicare fatti di stato civile dall'ufficio dello stato civile (AG, AR, BE, BL, FR, GL, GR, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH), cinque Cantoni non hanno risposto o non hanno alcuna norma in merito; soltanto in tre Cantoni l'ufficio dello stato civile provvede a pubblicare in base alla norma speciale (AI, BS, OW). In otto Cantoni la pubblicazione compete al Comune di domicilio.

Ad art. 60 Ai ricercatori

Corrisponde materialmente al diritto vigente (cfr. anche il regolamento esaustivo sino al 1° luglio 2004; art. 29a OSC). Prima che scada il termine di protezione (art. 44 cpv. 3 e 4) i dati possono essere divulgati soltanto con l'autorizzazione dell'interessato (art. 59). Se non è possibile ottenere l'autorizzazione, i dati sono divulgati ai ricercatori a determinate condizioni e, se necessario, secondo gli oneri previsti dalla protezione dei dati (cfr. capoversi 2 e 3).

In occasione della divulgazione dei dati l'ufficiale dello stato civile è tenuto a emanare una decisione formale che specifichi gli oneri previsti dalla protezione dei dati e di informare i ricercatori in merito alla comminatoria esplicita della pena di cui all'articolo 292 del Codice penale. L'autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza prevista dal diritto vigente non è più necessaria. È un retaggio dell'epoca in cui i servizi dell'ufficio dello stato civile non svolgevano un'attività professionale a tempo pieno e, nell'ambito del sistema di milizia, aveva lo scopo di proteggere l'ufficio dello stato civile.

Ad art. 64 Documenti

Capoverso 2: adeguamento alla terminologia utilizzata nel CC. Chi dà il consenso deve comprovare la propria identità. È specificata la necessità di autenticare la firma (come per il consenso al riconoscimento; art. 11 cpv. 4).

Ad art. 65 Dichiarazioni

Capoverso 1^{bis}: capoverso introdotto nel quadro delle misure immediate volte a lottare contro i matrimoni forzati seguendo le raccomandazioni contenute nel rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 05.3477 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 9.9.2005 (cfr. n. 5.3.1.2 e 6.3.3). In base all'obbligo d'informazione generale i fidanzati vanno esplicitamente resi attenti al significato fondamentale del concetto di «libera volontà» nel contesto del matrimonio. L'informazione va fornita in una lingua che i fidanzati siano in grado di comprendere conformemente all'articolo 3 OSC. La collaborazione va rifiutata se determinate circostanze lasciano presumere che si tratta palesemente di un matrimonio forzato.

Capoverso 3: in via eccezionale la dichiarazione può essere raccolta anche al di fuori dei locali amministrativi dell'ufficio dello stato civile competente o coinvolto.

Ad art. 69 Collaborazione

Capoverso 1: la dichiarazione concernente l'adempimento dei requisiti del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC), da rilasciare di persona, può eccezionalmente essere raccolta anche da un ufficiale dello stato civile presso l'ufficio dello stato civile nel luogo di soggiorno oppure al di fuori dei locali amministrativi (p. es. in un ospedale, una clinica di riabilitazione, uno stabilimento d'esecuzione) e inoltrata all'ufficio dello stato civile competente. Il contatto personale permette altresì di fornire la consulenza del caso. Non occorre conferire tale compito ad altre persone svizzere preposte alla documentazione (p. es. a un notaio) dal momento che è manifestamente inesigibile chiedere all'interessato di presentarsi di persona all'ufficio dello stato civile che esegue la procedura preparatoria al matrimonio.

Capoverso 2: viene a cadere l'autorizzazione per la collaborazione dell'ufficio dello stato civile nel luogo di soggiorno oppure della rappresentanza svizzera all'estero. Possono invece sorgere difficoltà all'estero (viaggio lungo e quindi inesigibile per raggiungere la rappresentanza svizzera). In questi casi rari, la persona straniera preposta alla documentazione può, previa istruzione (ed autorizzazione) raccogliere la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1, e autenticare la firma.

Ad art. 74a Elusione del diritto degli stranieri

Capoverso 6: la comunicazione della decisione secondo il capoverso 1 all'autorità di vigilanza del Cantone di attinenza e del Cantone di domicilio dell'interessato colma una lacuna nella lotta contro i matrimoni fittizi contratti allo scopo di eludere il diritto degli stranieri. Infatti è possibile contrarre un matrimonio all'estero sebbene la Svizzera abbia negato il consenso e la decisione in merito sia passata in giudicato. La decisione in merito alla validità del matrimonio contratto all'estero non spetta all'ufficio dello stato civile che ha rifiutato la celebrazione in Svizzera, ma all'autorità di vigilanza competente (art. 32 cpv. 1 LDIP). La decisione compete all'autorità di vigilanza del Cantone di attinenza se uno degli interessati possiede la cittadinanza

svizzera oppure all'autorità di vigilanza del Cantone di domicilio se entrambi sono stranieri.

Capoverso 7: precisazione dell'articolo 82 capoversi 2 e 3 OASA. A procedura conclusa, le osservazioni vanno comunicate in ogni caso, indipendentemente dal fatto che il matrimonio sia stato celebrato nonostante il sospetto di elusione del diritto degli stranieri, che l'ufficiale dello stato civile abbia rifiutato di celebrare il matrimonio o che la domanda di eseguire la procedura preparatoria sia stata ritirata.

Ad art. 75c Documenti

Cfr. commenti relativi all'articolo 64.

Ad art. 75d Dichiarazioni

Cfr. commenti relativi all'articolo 65.

Ad art. 75h Collaborazione

Cfr. commenti relativi all'articolo 69.

Ad art. 75i Luogo

Capoverso 1: adeguamento alla terminologia della LUD. Conformemente all'articolo 1 LUD, l'unione domestica registrata viene costituita. In tale occasione viene raccolta la dichiarazione dei partner. La documentazione nel sistema Infostar si fonda sulla dichiarazione scritta.

Capoverso 2: in casi eccezionali (p. es. malattia) la dichiarazione concernente la costituzione dell'unione domestica registrata può essere raccolta anche in ospedali o in locali privati (corrisponde alla normativa vigente per i matrimoni; art. 70 cpv. 2).

Capoverso 3: corrisponde alla normativa vigente per i matrimoni (art. 70 cpv. 3).

Ad art. 75k Forma della costituzione

Adeguamento alla terminologia LUD. Conformemente all'articolo 1 LUD, l'unione domestica registrata viene costituita. In tale occasione viene raccolta la dichiarazione dei partner concernente la costituzione dell'unione domestica registrata (cfr. cpv. 2). L'unione domestica registrata va documentata nel sistema Infostar in base alla dichiarazione scritta e va quindi a costituire l'unione domestica registrata.

Ad art. 75l Prescrizioni organizzative particolari

Adeguamento alla terminologia LUD. Secondo l'articolo 1 LUD l'unione domestica registrata viene costituita. La dichiarazione è documentata nel sistema Infostar durante l'orario lavorativo regolare.

Ad art. 75m Elusione del diritto degli stranieri

Cfr. commenti relativi all'articolo 74a.

Art. 80 Set di caratteri

Adattamento tecnico (precisazione della rispettiva norma ISO).

Ad art. 92 Uso dei mezzi informatici attuali

Corrisponde all'articolo 92 capoverso 6 vigente. La redazione delle disposizioni vigenti è più precisa. Il rilascio di estratti è disciplinato a livello di istruzioni. I capoversi 1 e 2 sono stati stralciati, poiché non sono più attuali.

Ad art. 92a Accesso ai registri dello stato civile cartacei

Capoverso 1: sono stati introdotti termini specifici. Decorso tali termini, i registri dello stato civile possono essere trasmessi ai servizi cantonali competenti. La consegna non è obbligatoria, può però costituire un'alternativa in caso di carenza di spazio.

Capoverso 2: la terminologia corrisponde al diritto vigente (art. 92 cpv. 4). I supporti elettronici possono facilitare l'accesso ai dati e l'uso dei registri (estratti) ed evitano inoltre di logorare gli originali.

Capoverso 3: in occasione della salvaguardia dei registri cartacei secondo il capoverso 2 su supporti elettronici, cambia la sede legale dei dati; non è necessario aggiornare gli originali. Un aggiornamento doppio non è obbligatorio, se non possono più essere rilasciati estratti dei registri cartacei non aggiornati.

Ad art. 92b Divulgazione dei dati tratti dai registri dello stato civile cartacei e dei documenti giustificativi

Capoverso 1: il rimando all'articolo 47 si applica a moduli, attestazioni, certificati e copie (finora art. 92 cpv. 3).

Capoverso 2: corrisponde all'articolo 177i capoverso 1 vOSC. La disposizione va ancora rispettata. Non va confusa con la possibilità di introdurre una versione elettronica del registro, in particolare del registro delle famiglie conformemente all'articolo 92a capoverso 2 e il pertinente uso per il rilevamento retroattivo e l'allestimento di atti di famiglia in virtù dell'articolo 92 capoverso 3.

Capoverso 3: corrisponde all'articolo 140a capoverso 4 vOSC. La disposizione revocata il 30 giugno 2004 va ancora rispettata.

Capoverso 4: la consultazione senza autorizzazione si richiama alla scadenza del termine di protezione (art. 44 cpv. 4) e al diritto d'informazione (art. 81 OSC). L'obbligo di autorizzazione (art. 60) si limita a dati il cui termine di protezione non è ancora scaduto. Garantire la consultazione è giustificato in particolare quando i dati sono poco leggibili oppure se si tratta di dati che non figurerebbero in un estratto regolare (p.es. la persona che effettua una comunicazione, i testimoni ecc.). I registri e i documenti giustificativi trasmessi a un ufficio di conservazione in conformità dell'articolo 92c capoverso 4 sono messi incondizionatamente a disposizione degli interessati. Sono fatte salve misure al fine di evitare danneggiamenti.

Ad articolo 92c Salvaguardia dei registri dello stato civile cartacei

Capoverso 3: corrisponde materialmente alla normativa vigente (art. 92 cpv. 4). Per l'ultima (definitiva) salvaguardia dei registri delle famiglie dopo la chiusura del rilevamento retroattivo è ammesso, indipendentemente da altri supporti elettronici, soltanto il microfilm.

Capoverso 4: i registri dello stato civile che non sono più obbligatoriamente in possesso dell'ufficio dello stato civile (art. 92a cpv. 1), possono essere trasmessi agli uffici cantonali competenti.

Capoverso 5: l'esplicito rimando chiarisce la questione se la disposizione dell'articolo 32 capoverso 2 si applica anche ai documenti giustificativi dei registri chiusi oppure se si riferisce soltanto ai documenti giustificativi del registro attuale dello stato civile (finora art. 92 cpv. 2 lett. c; mancano istruzioni esplicite al riguardo).

Ad art. 93 Rilevamento retroattivo di dati dello stato civile

Capoverso 1: l'espressione «banca dati centrale» è sostituita con «registro dello stato civile». L'operazione è specificata sulla base delle istruzioni esistenti sebbene venga a cadere la restrizione secondo cui i figli di persone rilevate retroattivamente vanno spostati dal registro delle famiglie al registro dello stato civile soltanto se il genitore è nato dopo il 31 dicembre 1967. Dato che, in base all'accordo intercantonale, le due generazioni più giovani (età inferiore ai 40 anni) sono state rilevate retroattivamente sino alla fine del 2008, il rilevamento retroattivo delle generazioni più anziane non causa una mole di lavoro irragionevole. Viene pertanto a cadere il rilascio parallelo di atti di famiglia e di certificati relativi allo stato di famiglia registrato, il che agevola notevolmente la comunicazione esterna e le prestazioni. Una volta documentata la morte, il rilascio di un certificato relativo allo stato di famiglia non causa un onere di lavoro supplementare perché, a partire dal 1° gennaio 2009, il rilevamento retroattivo delle persone più anziane dopo la chiusura della prima fase non comprende più svariate generazioni.

Capoverso 2: corrisponde alle istruzioni correnti sul rilevamento retroattivo; la limitazione per quanto riguarda i figli non è più giustificata, poiché il rilevamento della generazione dei nipoti è conclusa. Se il nonno muore, il figlio va rilevato retroattivamente e collegato con il nipote già rilevato retroattivamente. Il lavoro è ripartito su diversi uffici dello stato civile perché la figlia va trasferita nel registro dello stato civile da un ufficio dello stato civile cooperante. In caso di successione e al fine di risparmiare tempo, in sostituzione dei vari atti di famiglia può essere allestito un estratto sullo stato di famiglia registrato.

Capoverso 3: i rimandi da iscrivere nel registro dello stato civile in base alle istruzioni facilitano il collegamento successivo con le persone già rilevate retroattivamente.

Ad art. 95 Attestato professionale federale

Rubrica: adeguamento al testo cancellato.

È stato cancellato il capoverso concernente l'equipollenza di un altro attestato. Non è noto alcun certificato equipollente in tale ambito. Viene mantenuta la data stabilita nel diritto transitorio; per semplificare la data è indicata direttamente.

Ad art. 97 Prova dei dati dello stato civile

Se non sono disponibili i dati personali necessari per compiere un atto amministrativo, va avviato il rilevamento retroattivo. Visto che in tale caso il rilevamento retroattivo è obbligatorio, non ne risulta una mole di lavoro superiore per l'ufficio dello stato civile interessato.

Ad art. 98 Annotazioni a margine, stralci e radiazioni

È colmata una lacuna normativa. Soltanto l'annotazione a margine concernente il cambiamento di sesso è disciplinata esplicitamente. La collaborazione da parte dell'autorità di vigilanza non è necessaria perché le procedure risultano automaticamente dal trattamento degli eventi in questione. Per questo motivo non viene ripresa la pertinente disposizione presente nell'OSC in vigore sino al 30 giugno 2004.

Ad art. 99a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 21 novembre 2007

Adeguamento alla terminologia introdotta per il sistema di documentazione Infostar e alla normativa tecnica nel frattempo entrata in vigore.

Capoverso 1: il momento della comunicazione collettiva non è indicato, perché determinato dalla realizzabilità tecnica. Vengono comunicati i dati attuali in quel momento.

Capoverso 2: a comunicazione collettiva avvenuta, ogni persona rilevata nel registro dello stato civile in seguito al trasferimento dal registro delle famiglie è comunicata successivamente (rilevamento retroattivo; art. 93). Il momento a partire dal quale vanno effettuate le comunicazioni risulta dal momento della comunicazione collettiva in virtù del capoverso 1.

Capoverso 3: rimando alla base legale per la procedura.